



REP.

## Ministero della Cultura

### PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

**CONTRATTO DI APPALTO "A MISURA"** per l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria ciclica delle

strutture archeologiche e architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano" — CIG: B1584AE9A6 ; CUP: F34E20000240001

**Direttore del Parco Archeologico di Ercolano: dott. Francesco SIRANO**

**Responsabile Unico del Progetto (RUP): dott. Simone Marino**

**Aggiudicatario: ATI SCALESE ROBERTO- CONSORZIO PRAGMA- FORTE**

**COSTRUZIONE E RESTAURI SRL**

**Fondi:** Fondi ordinari provenienti dalle procedure di transito ex Soprintendenza Speciale di Pompei

**Importo complessivo dell'appalto "a misura" (All. II.14) d.lgs. 36/2023:** €1.350.000,00 (euro unmilionetrecentocinquantamila/00) oltre I.V.A. c.p.l. di cui € 1.318.888,44 per *lavori* soggetti a ribasso compresi costi della manodopera pari a € 686.402,91, e € 31.111,56 per *costi della sicurezza ordinari*, non soggetti a ribasso.

**Ribasso offerto:** 28,7000 % sull'importo dei *lavori* a base di appalto.

**Importo del Contratto: € 971.479,02 di cui € 31.111,56 per oneri di sicurezza** oltre I.V.A. (22 %).

**L'anno 2024 (duemila ventiquattro), il giorno quindici** del mese di novembre, presso gli uffici del Parco archeologico di Ercolano, **sono convenuti:**

• **da una parte: il dott. Francesco Sirano,** [REDACTED]

[REDACTED] in qualità di Direttore del Parco archeologico di

Ercolano, Dirigente delegato ai contratti del MIC, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente C.F. 95234870632 (in seguito, per brevità, denominato anche "**Stazione Appaltante**" o "**parte**")

• **dall'altra:** il sig. SCALESSE ROBERTO, [REDACTED], in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, corrente in Priverno alla via Mazzini n. 3 REA LT 106974 partita iva 01708350598– PEC: robertoscalesse@pec.it), il quale agisce, giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario dell'associazione temporanea di imprese costituita ai sensi degli articoli 65 e 68 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nella firma per notaio Lucio Nastri in Terracina, REPERTORIO N.24376 RACCOLTA N.16002 in data 20.9.2024, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1. "CONSORZIO PRAGMA", con sede in Roma alla Via della Pisana n.247, iscritta nel Registro Imprese di Roma partita IVA 01769351006 e codice fiscale: 07409940587 ed al R.E.A. RM-1659198, in persona del presidente del Consiglio Direttivo LABRIOLA Maria, nata [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] pec: consorziopragma@pec.it), mandante;

2. società "FORTE COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L." con sede in Napoli alla Via Diocleziano n. 137, iscritta nel Registro Imprese Napoli con partita IVA e codice fiscale: 06957270637 ed al R.E.A. al N° NA-542258, in persona dell'amministratore delegato Forte Simone ,nato a [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] pec: fortecostruzionisrl@certificazioneposta.it (mandante) (di seguito "**Appaltatore**");

(di seguito, congiuntamente "**le Parti**").

**PREMESSO**

– **che** la procedura di gara per l’affidamento dei “**Lavori di manutenzione straordinaria ciclica delle strutture archeologiche e architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano**” (di seguito, “**Intervento**”) è stata indetta da Invitalia, la quale opera in qualità di Centrale di Committenza per l’aggiudicazione dell’appalto per conto della Stazione Appaltante secondo quanto stabilito nella Convenzione del 15 gennaio 2020, corredata dai relativi allegati e così come integrata e modificata con l’atto del 21 gennaio 2022 e l’atto integrativo n. 742 del 29 dicembre 2022, sottoscritta tra il Ministero della Cultura ed Invitalia, per l’attivazione di quest’ultima quale Centrale di Committenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 62 e 63, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, “**Codice dei Contratti**”);

– **che**, giusta la menzionata Convenzione, il MiC - Parco Archeologico di Ercolano (di seguito, “**Ente Aderente**”) ha richiesto il supporto di Invitalia, in qualità di centrale di committenza, per l’affidamento dei lavori relativi all’Intervento;

– **che** il presente appalto trova copertura nei Fondi ordinari provenienti dalle procedure di transito ex Soprintendenza Speciale di Pompei;

– **che** la Stazione Appaltante, con ordine di servizio n. 104 del 3 aprile 2020, ha provveduto alla nomina, ai sensi dell’articolo 15, co. 1, del Codice dei Contratti, del dott. Simone Marino, quale Responsabile unico del progetto, già del procedimento;

– **che**, con Determina del Direttore n.9 del 18.4.2024, sono stati approvati gli atti di gara e si è dato avvio alla procedura di gara aperta telematica, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs n. 36/2023, con il criterio di aggiudicazione della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del d.lgs. 36/2023, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

– **che** con decreto n. 500 del 20.11.2023 a seguito dell'attività di verifica e di validazione del progetto e con successiva determina n. 9 del 18.4.2024, è stato approvato il Progetto Esecutivo per i "Lavori di manutenzione straordinaria ciclica delle strutture archeologiche e architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano" per l'importo complessivo di € 1.350.000,00 (euro unmilionetrecentocinquantamila/00) oltre I.V.A. c.p.l. di cui € 1.318.888,44 per *lavori* soggetti a ribasso compresi costi della manodopera pari a € 686.402,91, e € 31.111,56 per *costi della sicurezza ordinari*, non soggetti a ribasso.

– **che** la procedura di gara è stata indetta mediante pubblicazione sul sito della centrale di Committenza Invitalia, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "A.N.AC.") e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante;

– **che**, la procedura si è svolta interamente per via telematica ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. attraverso la piattaforma INVITALIA;

– **che**, con provvedimento prot. n. 364752 dell'11.9.2024, ai sensi dell'articolo 17, co. 5, del Codice dei Contratti, Invitalia ha provveduto a disporre l'aggiudicazione in favore dell'Appaltatore che si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori per € 971.479,02 (euro novecentosettantunomilaquattrocentosettantanove/02), di cui € 31.111,56 (euro trentunomilacentoundici/56) per costi di sicurezza, oltre I.V.A. (22 %) per € 213.725,38 (euro duecentotredicimilasettecentoventicinque/38), per complessivi € 1.185.204,40 (euro un milione cento ottantacinquemiladuecentoquattro/40); il contraente ha regolarmente indicato nella propria offerta i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 42

comma 14 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per la verifica di congruità dell'offerta;

– **che** è stata eseguita comunicazione antimafia dalla Centrale di committenza alle Prefetture competenti in data 9.8.2024. Inoltre, le appaltatrici risultano iscritti nell'elenco di cui all'art. 1 comma 52 L.n. 190/2012 (cd.White list);

– **che**, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, per la garanzia definitiva si è costituita fideiussione con polizza n°2117593 emessa in data 23.9.2024 dalla REVO Insurance S.p.A. , nell'interesse del contraente ed a favore della Stazione appaltante, per l'importo di 181.666,58 (euro centoottantunomilaseicentosessantasei/58), agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, conforme allo schema di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante: "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni";

– **che**, con tale garanzia fideiussoria la compagnia assicurativa si riterrà obbligata in solido con il contraente fino all'approvazione del certificato di collaudo dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

– **che**, l'affidatario con la sottoscrizione del presente contratto, ha presentato, la polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e

contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori (cauzione All Risks);

– **che**, l'aggiudicatario ha trasmesso alla centrale di committenza la documentazione richiesta, ai fini della stipula del presente contratto, che è stata trasmessa con e mail del RUP della gara arch. Bruna Rubichi in data 1.10.2024 inviata al Rup dell'intervento dr. Simone Marino;

– **che**, l'esecutore ha redatto e presentato in data 14/11/2024 il *programma esecutivo dettagliato dei lavori* a termini dell'art. 43 co. 10 del d.P.R. 207/2010 e dell'art. 1 co. 1 lett. f) del d. MIT. 49/2018, *programma* verificato, condiviso e approvato dal D.LL. e dal C.S.E.

#### **TANTO PREMESSO**

le *parti* convengono e stipulano quanto di seguito:

#### **Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse e gli atti richiamati, ancorché non materialmente allegati al presente *Contratto*, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

#### **Art. 2 - Oggetto del Contratto**

1. La *Stazione Appaltante* affida all'*Appaltatore*, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di "**Lavori di manutenzione straordinaria ciclica delle strutture archeologiche e architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano**" sulla base del *progetto esecutivo* posto a base di gara.

2. L'*Appaltatore* si impegna alla relativa esecuzione alle condizioni di cui al presente *Contratto* e agli *atti* a questo allegati o da questo richiamati nonché alle vigenti, specifiche disposizioni di legge.

#### **Art. 3 - Ammontare del Contratto**

1. L'importo contrattuale ammonta a complessivi €. 971.479,02 (euro novecentosettantunomilaquattrocentosettantanove/02) di cui:

euro **940.367,46** per *lavori* di cui euro 594.324,40 per lavori afferenti alla categoria OS2-A, ed euro 346.043,06 per lavori afferenti la categoria OG2; euro **31.111,56** per *costi della sicurezza ordinari*.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA di legge.

**3. Il Contratto è stipulato a "misura" a termini dell'Allegato II.14 del d.lgs.**

**36/2023 e ss. mm. e ii.** e il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto, del CSA e di tutti i documenti contrattuali;

4. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 4 - Capitolato Speciale d'Appalto e norme regolatrici del Contratto**

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal *Capitolato Speciale d'Appalto*, integrante il *progetto esecutivo*, nonché delle previsioni delle *tavole grafiche progettuali*, che l'*Appaltatore* dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

#### **Art. 5 - Obblighi specifici dell'Appaltatore**

1. L'*Appaltatore* si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del *Contratto* a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti, secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente *Contratto*, nel *Disciplinare di gara* e nel *Capitolato Speciale d'Appalto*, da intendere integralmente riportato e trascritto nel

presente *Contratto*. Fermo quanto previsto nel precedente comma,

*l'Appaltatore* si obbliga, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

**a)** ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

**b)** ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge l'attività, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro *Contratto* collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località di svolgimento delle prestazioni;

**c)** ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura, in ogni modo acquisite nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;

**d)** a comunicare alla *Stazione Appaltante* ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento delle attività;

**e)** ad organizzare una struttura operativa tale da garantire lo svolgimento delle attività in conformità ai tempi e alle modalità previste dalla documentazione di gara e nel rigoroso rispetto dei tempi stabiliti dallo stesso *Appaltatore* nel *programma esecutivo dettagliato dei lavori*, dal medesimo redatto, verificato, condiviso e approvato dal D.L. e dal C.S.E.;

**f)** ad eseguire le prestazioni conformemente alla documentazione di gara, secondo quanto indicato nell'offerta tecnica ed economica e, in particolare, secondo le modalità di cui al *Capitolato Speciale d'Appalto*;

**g)** a manlevare e tenere indenne la *Stazione Appaltante* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili

alla attività oggetto di affidamento;

**h)** a consentire alla *Stazione Appaltante* di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del *Contratto* ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

**Art. 6 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

**1.** A garanzia della esatta esecuzione degli impegni assunti con il presente *Contratto* o previsti negli atti da questo richiamati, l'*Appaltatore* ha prestato apposita garanzia fideiussoria per la *cauzione definitiva*, a termini degli artt. 53 e 117 del d.lgs.36/2023, mediante Atto di Fideiussione numero n°2117593 emessa in data 23.9.2024 dalla REVO Insurance S.p.A., nell'interesse del contraente ed a favore della Stazione appaltante, per l'importo di 181.666,58 (euro centoottantunomilaseicentosestantasei/58), nella stessa misura e secondo le modalità previste dagli art. 12 e 13 del *Capitolato Speciale d'Appalto*.

**2.** La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata secondo le modalità ed i tempi indicati al citato art. 13 del *Capitolato Speciale d'Appalto*.

**3.** La garanzia ha validità temporale dal 23.9.2024 al 23.9.2025 e dovrà, comunque, essere rinnovata ed avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della *Stazione Appaltante*, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del *Contratto*.

**4.** La *Stazione Appaltante* può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei casi previsti dall'art. 12 del *Capitolato Speciale d'Appalto*;

**5.** La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni

lavorativi dal ricevimento della richiesta della *Stazione Appaltante* qualora, in fase di esecuzione del *Contratto*, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente per inadempienze da parte dell'*Appaltatore*. In caso di inadempimento a tale obbligo, la *Stazione Appaltante* ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*. La *Stazione Appaltante* ha diritto di valersi della garanzia per l'applicazione della penale nel caso di risoluzione del *Contratto* e/o per la soddisfazione degli obblighi dell'*Appaltatore* disciplinati dal presente *Contratto*.

#### **Art. 7 - Responsabilità verso terzi e assicurazione**

**1.** L'*Appaltatore* assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la *Stazione Appaltante* da ogni responsabilità al riguardo. Alcun altro onere potrà dunque derivare a carico della *Stazione Appaltante*, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

**2.** L'*Appaltatore*, a tale scopo, ha stipulato, a termini dell'art. 103, co. 10 del d.lgs.36/2023, un'assicurazione di responsabilità civile per danni, di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del *certificato di collaudo*, con polizza numero OX00035408 del 29.9.2024 emessa da Revo Insurance spa GENERAL RISK AGENCY - Roma  
Via Francesco Denza, 27, 00197 ROMA (RM) per un massimale di euro 2.000.000,00.

**3.** L'*Appaltatore* si obbliga a manlevare la *Stazione Appaltante* da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri. L'*Appaltatore*, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la *Stazione Appaltante* da ogni

pretesa di risarcimento avanzata dagli Enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto. L'Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto del presente Contratto conformemente a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e da tutte le norme tecniche da esso richiamate.

La gestione dei rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle Opere oggetto dell'Appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle Leggi e delle normative vigenti e sarà a totale carico dell'Appaltatore. L'inosservanza degli obblighi previsti nella presente clausola comporterà la risoluzione del Contratto ex articolo 1456 del codice civile.

Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole che precedono in materia di gestione di rifiuti e di rinvenimento di oggetti di valore, all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'Appalto.

L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'esecuzione dell'Opera apposite clausole che prevedano:

- i) l'osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 119, co. 6, del Codice dei Contratti;
- ii) l'esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivo/i subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento all'Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente appalto.

**Art. 8 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 11, comma 6 del d.lgs.36/2023.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dei subappaltatori dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 119, comma 7, del d.lgs.36/2023.

**3.** Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la *Stazione Appaltante* effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'*Appaltatore* per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

**4.** L'*Appaltatore* è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel *Contratto* nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

**5.** Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d.lgs.36/2023 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'*Appaltatore* invitato a provvedervi, entro 15 (quindici) giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la *Stazione Appaltante* paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'*Appaltatore* in esecuzione del *Contratto*.

**Art. 9 - Rapporti tra la *Stazione Appaltante* e l'*Appaltatore* a fini dell'anticorruzione**

**1.** L'*Appaltatore* si impegna a tenere comportamenti improntati ai principi di correttezza nei rapporti con la *Stazione Appaltante* e con i suoi dipendenti in linea con il Codice Etico del MiC approvato con DM 597/2015, comunque tale da non esporre la *Stazione Appaltante* al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la *Stazione*

*Appaltante* a risolvere il *Contratto* ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456

c.c.

**2.** L'*Appaltatore* si impegna, inoltre, a manlevare la *Stazione Appaltante* da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione del suddetto impegno.

L'*Appaltatore* espressamente ed irrevocabilmente:

**a)** attesta che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del presente *Contratto*;

**b)** dichiara per sé che non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti della *Stazione Appaltante* e che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti della *Stazione Appaltante* per facilitare la conclusione del *Contratto* o l'esecuzione dello stesso;

**c)** dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti della *Stazione Appaltante* che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**d)** dichiara di essere consapevole che è vietata la corresponsione, diretta o a mezzo di intermediario, a dipendenti della *Stazione Appaltante* di parte o tutto il corrispettivo derivante dal presente *Contratto*.

**3.** l'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 Ministero della Cultura con la Prefettura di Napoli, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**4.** L'appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore,

degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

5. L'appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente punto (clausola 2 del protocollo di legalità) e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

6. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

7. L'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di

collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

8. La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

**Art. 10 - Adempimenti in materia antimafia.**

1. Ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" (d'ora in poi d.lgs.159/2011), è stata eseguita comunicazione antimafia dalla Centrale di committenza alle Prefetture competenti in data 9.8.2024.

2. L'*Appaltatore* è tenuto a comunicare tempestivamente alla *Stazione appaltante*, in ogni caso non oltre 15 (quindici) giorni dall'evento - per sé e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, dell'insussistenza di misure di prevenzione di cui all'art.6 ovvero di circostanza ostative di cui all'art. 67 d.lgs. 159/2011 relativamente ai soggetti di cui all'art.85 dello stesso Codice Antimafia.

3. La *Stazione Appaltante* si riserva la facoltà di considerare il *Contratto* risolto di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

4. la S.A. ha provveduto a richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 3 co. 1 del Protocollo di legalità.

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 1 comma 52 bis L.n. 190/2012, SCALESSE ROBERTO, e "FORTE COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L." risultano iscritti nell'elenco di cui all'art. 1 comma 52 L.n. 190/2012 (cd.White list), mentre Consorzio Pragma ha richiesto l'iscrizione; qualora dovesse risultare successivamente la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del sopra indicato del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante recederà dal presente Contratto, fatti salvi il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del Codice Antimafia e dall'articolo 32, co. 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114, previa in ogni caso l'acquisizione della dichiarazione resa dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del Codice Antimafia.

#### **Art. 11 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

**1.** L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla *Stazione Appaltante*, di ordine interno attinenti la sicurezza, la disciplina e la conduzione dei lavori. Il *piano di sicurezza e coordinamento*, sebbene non materialmente allegato al presente *Contratto*, ne costituirà parte integrante e, firmato per accettazione, sarà depositato agli atti dell'ufficio contratti della *Stazione Appaltante*.

**2.** L'Appaltatore, inoltre, prima della consegna dei lavori, dovrà trasmettere alla *Stazione Appaltante* un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori che, sebbene non materialmente allegato al presente *Contratto*, ne costituirà parte integrante e, firmato per accettazione, sarà depositato agli atti dell'ufficio contratti della *Stazione*

*Appaltante.*

**3.** Le eventuali violazioni dei piani di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del *Contratto*.

**4.** L'*Appaltatore* deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) gli aggiornamenti al *piano di sicurezza e coordinamento* e al *piano operativo di sicurezza* di cui ai precedenti commi 1 e 2, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

#### **Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

**1.** In ottemperanza alle "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari" ANAC n. 4 del 07 luglio 2011, l'*Appaltatore* ha assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.

A tal fine i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente indicato dall'*Appaltatore* in sede di presentazione della documentazione amministrativa.

L'*Appaltatore* si impegna a comunicare alla *Stazione appaltante*, entro 7 (sette) giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

**2.** L'*Appaltatore* si obbliga ad inserire la clausola relativa all'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti o da sottoscrivere con eventuali subcontraenti, a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dei servizi, nonché a dare tempestiva comunicazione alla *Stazione Appaltante* di tale circostanza.

**3.** Il *Contratto* è soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui le transazioni di cui all'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 non siano state eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, previa

apposizione nei relativi strumenti di pagamento del codice identificativo della gara (CIG).

**4.** È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità.

5. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991.

6. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

#### **Art. 13 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori**

**1.** I lavori devono essere iniziati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di approvazione del contratto, non essendo nel caso di specie richiesta la registrazione della Corte dei conti per legge, secondo quanto previsto dall'art. 20 del *Capitolato Speciale d'Appalto*.

**2. Il tempo utile** per ultimare tutti i lavori in appalto, a termini dell'art. 27 del

*Capitolato Speciale d'Appalto*, è fissato in **giorni 550 (cinquecentocinquanta)**

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del *verbale di consegna dei lavori*.

**3.** É facoltà della *Stazione Appaltante* procedere in via d'urgenza, alla

consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del *Contratto*,

a termini dell'art. 17, commi 8 e 9, del d.lgs.36/2023.

**4.** Le *parti* accludono al presente *Contratto* il *programma esecutivo dettagliato*

*dei lavori*, redatto dall'*Appaltatore*, verificato, condiviso e approvato dal D.L.

e dal C.S.E.

**5.** Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine

indicato, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo,

determinato secondo le modalità indicate dall'articolo 28 del Capitolato

Speciale di Appalto.

#### **Art. 14 - Consegna delle aree di intervento.**

**1.** La *Stazione Appaltante* si impegna a consegnare all'*Appaltatore* le aree

interessate dall'intervento, libere dai vincoli che ne pregiudichino l'utilizzo

ai fini della regolare esecuzione dell'appalto *de quo*.

#### **Art. 15 - Penale per ritardi**

**1.** Ai sensi e per gli effetti dell'art.126 del d. lgs. 36/2023, in caso di mancato

rispetto del termine di ciascuna delle *fasi temporali* (corrispondenti alla

prevista emissione di ciascun S.A.LL.) stabilite nel *programma esecutivo*

*dei lavori*, redatto dall'*Appaltatore*, accluso al *Contratto*, per ciascun giorno

naturale consecutivo di ritardo, il D.LL. deve applicare nell'emittendo S.A.LL.,

una penale giornaliera stabilita secondo le modalità previste nel capitolato;

tale penale intermedia si annullerà/ ridurrà in base all'eventuale recupero dei

tempi totale/parziale di cui al precitato *programma esecutivo dei lavori*,

oppure si sommerà agli eventuali ed ulteriori ritardi rispetto ai tempi

intermedi previsti dallo stesso *programma* sino al termine ultimo per il completamento di tutte le opere previste in *Contratto*.

**2.** Dopo la scadenza del termine ultimo indicato per l'esecuzione delle opere, in caso di mancato rispetto dello stesso, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale giornaliera stabilita secondo le modalità previste nel capitolato comunque **complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale** (art. 126 co. 1 d.lgs. 36/2023), da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

**3.** La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori conseguente un *verbale di sospensione*.

**4.** L'importo complessivo di tali penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 122 del d.lgs. 36/2023, in materia di risoluzione del *Contratto*.

#### **Art. 16 - Sospensioni e riprese dei lavori**

**1.** È ammessa la sospensione dei lavori ex articolo 121 del Codice dei contratti, su ordine del D.L., nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte dei lavori.  
Per le modalità di accertamento e verbalizzazione delle circostanze che impediscono in via temporanea la prosecuzione dei lavori a regola d'arte si rimanda all'art. 33 del Capitolato.

**2.** In relazione a particolari comprovate difficoltà, che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, la *Stazione Appaltante* ha facoltà di

concedere motivate *proroghe*, su preventiva richiesta dell'*Appaltatore*, al

fine di garantire la qualità e il buon esito dell'intervento intrapreso.

**3.** È sempre ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Responsabile

Unico del Procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.

**4.** Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo

*verbale di ripresa*, che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del

*Contratto*. I termini di esecuzione dell'incarico saranno aggiornati anche nel

caso di prestazioni aggiuntive.

#### **Art. 17 - Contabilizzazione dei lavori**

**1.** La contabilizzazione dei lavori è effettuata a "misura" secondo le risultanze degli *elaborati grafici* e di ogni altro *allegato progettuale*; il corrispettivo

per il lavoro a "misura" si intende comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed

indiretti, alcuno escluso o eccettuato, connessi e derivati dall'esecuzione

delle opere di cui è appalto, in conformità del progetto esecutivo posto a

base di gara.

**2.** I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le *parti*; tuttavia se

l'*Appaltatore* rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i

brogliacci, il *Direttore dei lavori* procede in presenza di due testimoni, i quali

devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

#### **Art. 18 - Oneri a carico dell'Appaltatore**

**1.** Sono a carico dell'*Appaltatore* tutti gli oneri previsti dal *Capitolato Speciale d'Appalto*, agli artt. 60 e successivi, e quelli imposti dal d.lgs.36/2023, dal

d.MIT 49/2018 e dal d.M.LL.PP. 145/2000 (*Capitolato Generale*, per gli articoli ancora in vigore). In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a

carico dell'*Appaltatore*, le spese per:

**a)** l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

**b)** il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino al compimento del *Collaudo* provvisorio o all'emissione del certificato di collaudo;

2. L'*Appaltatore* è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

#### **Art. 19 - Variazioni al progetto e al corrispettivo**

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del d.lgs.36/2023.

2. La *Stazione Appaltante* si riserva la facoltà di sospendere o apportare variazioni alle attività oggetto dell'appalto per effetto di mutate esigenze e/o di maggiore utilità. Le predette variazioni saranno comunicate per iscritto all'*Appaltatore*, il quale è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del *Contratto*.

3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di *Contratto*; nel caso in cui debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in *Contratto* o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 6 del D.MIT 49/2018.

4. Per quanto non richiamato nel presente contratto, rimane fissato quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto

#### **Art. 20 - Pagamenti**

1. L'importo contrattuale sarà liquidato, previa verifica delle attività rese nonché della regolarità contributiva e delle verifiche ex art. 48 – bis del d.P.R. n. 602/73, come previsto dagli articoli 38 e 39 del *Capitolato Speciale d'Appalto*, con le seguenti modalità:

- **a titolo di anticipazione**, ai sensi dell'art.125, comma 1, del d.lgs.36/2023

e ss.mm. e ii., l'importo del 20% sul valore del *Contratto* di appalto, pari ad € 194.295,80 oltre IVA, da corrispondere all'*Appaltatore*, secondo le modalità di cui al successivo art. 21;

- **a titolo di pagamenti in acconto sul corrispettivo di appalto**, mediante emissione di S.A.LL. e relativi *certificati di pagamento* ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso, comprensivi della relativa quota dei *costi della sicurezza ordinari*, raggiungano, al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5% e delle altre eventuali ritenute, ivi comprese quelle relative all'anticipazione, un importo non inferiore a **100.000,00 euro (diconsi euro centomila/00)**.

~~2. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013, mediante il Sistema di Interscambio (SDI).~~

~~Non saranno accettate fatture emesse in altre modalità. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente *Contratto*, al CIG (Codice Identificativo Gare) e al CUP (Codice Unico Progetto) in epigrafe, agli estremi identificativi del contratto, al codice univoco della Stazione Appaltante: Z7CU6N, nonché il codice IBAN della Società e dovranno essere intestate a Parco archeologico di Ercolano, C.F. 95234870632, con sede in Corso Resina, 187, 80056 – Ercolano (NA).~~

~~3. I pagamenti degli stati di avanzamento e del saldo avverranno entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture, fatti salvi i casi di ritardo nell'erogazione dei relativi importi del finanziamento, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato acceso presso la Banca di Credito cooperativa dei Circeo e Privernate IBAN IT02X070177408000000001514 intestato a Scalesse Roberto, in forza della procura all'incasso a lui conferita all'art. 2 lettera c dell'atto di costituzione del RTI stipulato in data 20.9.2024 per Notar Lucio Nastri da Terracina.~~

**4.** Ai fini del pagamento, la *Stazione Appaltante* procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. La *Stazione Appaltante*, inoltre, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.P.R. 602/1973, per ogni pagamento di importo superiore a € 5.000,00 oltre IVA, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, la *Stazione Appaltante* applicherà quanto disposto dall'art.3 del D.M. 18.01.2008, n. 40. La *Stazione Appaltante* si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'*Appaltatore* ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d.lgs.36/2023 e ss.mm. e ii.

**5.** A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sia sull'importo dell'anticipazione che sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidare, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del *Collaudo*.

**6.** Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a quanto previsto nel *Capitolato Speciale D'appalto* per cause non dipendenti dall'*Appaltatore*, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del *certificato di pagamento*, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

**7.** Qualora sia stata erogata l'*anticipazione*, sull'importo di ogni *certificato di pagamento* è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'*anticipazione* a titolo di graduale recupero della medesima.

**8.** La *rata di saldo*, unitamente alle ritenute di cui al comma 3, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del *Certificato di Collaudo*.

**9.** Il pagamento della *rata di saldo*, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 116 e 117 del d.lgs. 36/2023, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

**10.** In ottemperanza alla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Principio di diritto n. 17 del 17 Dicembre 2018, si specifica che la fatturazione da parte dei componenti dell'ATI e i connessi pagamenti della Stazione Appaltante debbano avvenire pro quota di partecipazione e di lavori eseguiti al suddetto raggruppamento temporaneo, poiché ognuno conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, ai sensi anche dell'art. 68 comma 8 del Codice dei contratti.

#### **Art. 21 – Anticipazione**

**1.** La *corresponsione* a titolo di *anticipazione* della somma di cui all'art. 20 – punto 1, del presente *Contratto* è **subordinata**:

- **alla costituzione di una *garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa*** di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il *programma esecutivo dei lavori* redatto dall'*Appaltatore* e verificato, condiviso e approvato dal D.L. e dal C.S.E. La precitata *garanzia*, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del d.lgs.36/2023 e ss.mm. e ii., deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del d. lgs. 385/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi, ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la

rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all' art. 106 del citato decreto legislativo.

• **all'acquisizione da parte del RUP:**

- del *verbale di consegna dei lavori* debitamente sottoscritto dal D.L. e dall'Esecutore;

- del *verbale di concreto inizio dei lavori* debitamente sottoscritto dal D.L. e dall'Esecutore;

- della *dichiarazione* congiunta del D.L., del C.S.E. e dell'Esecutore che i lavori procedono in piena conformità del *programma dei lavori* elaborato dall'*Appaltatore*, verificato, condiviso e approvato dal D.L. e dal C.S.E. e quindi senza ritardo rispetto ai tempi contrattualmente stabiliti;

**2** - L'erogazione dell'*anticipazione*, come da certificato emesso dal RUP, è decurtata della ritenuta di garanzia dello 0,5%, che ha la funzione di garantire la regolarità contributiva dell'esecutore e del sub-appaltatore, verifica di regolarità da eseguire attraverso il *documento unico di regolarità contributiva (DURC)*.

**3.** L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'*anticipazione* da parte della *Stazione appaltante*. L'*Appaltatore* decade dalla *anticipazione*, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della *anticipazione*.

**Art. 22 – Subappalto.**

**1.** L'*Appaltatore* potrà chiedere l'autorizzazione al subappalto, o ricorrere al

cottimo fiduciario ed ai noli a caldo, avendo manifestato tale intenzione all'atto dell'offerta, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 58 del *Capitolato Speciale di Appalto*.

**2.** Come da dichiarazione resa dall'*Appaltatore*, lo stesso potrà subappaltare nei limiti previsti per legge e dal capitolato. Nello specifico, la Stazione appaltante, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice dei Contratti, come indicato nella determina a contrarre di indizione del presente affidamento, ha stabilito che le lavorazioni in categoria OS2-A oggetto del contratto di appalto devono essere eseguite a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto. È infatti precisa volontà della Stazione Appaltante, che le lavorazioni della categoria OS2-A vengano svolte direttamente dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento e, pertanto, non siano suscettibili di subappalto, per le motivazioni riportate all'art. 58 del capitolato Speciale d'Appalto.

**3.** L'*Appaltatore* in caso di ricorso al subappalto o cottimo o nolo a caldo, dovrà trasmettere alla *Stazione Appaltante* ed al Direttore dei lavori copia autentica del *Contratto* concluso con l'impresa sub-appaltatrice, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori di subappalto e con inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 2010, n. 136. L'*Appaltatore*, unitamente al *Contratto* di subappalto, trasmette alla *Stazione Appaltante* la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice dei contratti.

**4.** L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della *Stazione*

*Appaltante* per la parte del servizio oggetto di subappalto. Quest'ultima è

sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento

danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione di quella parte di

servizio oggetto di subappalto.

**6.** L'Appaltatore rimarrà solidalmente responsabile verso la *Stazione*

*Appaltante* dell'operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o

inadempimenti, anche relativi agli obblighi di sicurezza previsti dalla

normativa vigente. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non

può formare oggetto di ulteriore subappalto.

**7.** L'Appaltatore si impegna a far assumere ai subappaltatori tutti gli obblighi

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e

ss. mm. e ii., nonché a dare immediata comunicazione alla *Stazione Appaltante*

ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia

dell'inadempimento dei subappaltatori agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**8.** Fermi restando i casi di pagamento diretto dei subappaltatori previsti

dall'articolo 60 del Capitolato Speciale di Appalto e dal successivo comma

9, la *Stazione Appaltante* non provvede al pagamento diretto dei

subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla

stessa *Stazione Appaltante*, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun

pagamento effettuato a favore dei subappaltatori, copia delle fatture

quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi

subappaltatori o cottimisti, corredate dalla documentazione attestante

l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale,

con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

**9.** In deroga a quanto previsto al periodo precedente, in virtù della previsione

di cui all'articolo 119, co. 11, del Codice dei Contratti, quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa, ovvero in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, ovvero su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascuno Stato di Avanzamento Lavori, una comunicazione, che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

**10.** Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

**11. A termini del protocollo di legalità 2008, la S.A., prima di procedere all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, deve di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al d.lgs. 490/1994.**

**Art. 23 - Risoluzione e recesso del *Contratto***

**1.** La *Stazione Appaltante* ha facoltà di risolvere il *Contratto* ai sensi dell'art.

122 del d.lgs. 36/2023, nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 55 del *Capitolato Speciale di Appalto*. Il *Contratto* potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante Pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

**2.** Nel caso di risoluzione del *Contratto* l'*Appaltatore* ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del *Contratto*.

**3.** Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all'art. 122 del d.lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii, la *Stazione Appaltante* potrà inoltre risolvere il *Contratto* per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

**a)** grave inadempimento successivo a diffida, comunicata nei modi di cui sopra, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;

**b)** adozione di comportamenti contrari ai principi di cui all' art. 14 del presente *Contratto*;

**c)** inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all'art. 13 del presente *Contratto*;

**d)** applicazione di penali ai sensi del precedente art. 16 per un importo totale superiore al 10% dell'importo contrattuale;

**e)** mancata reintegrazione, nel termine di 20 (venti) giorni, della garanzia definitiva di cui all'art. 6 in esito all'escussione della stessa;

**f)** mancato rinnovo e/o stipula della garanzia fideiussoria;

**g)** qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente *Contratto*, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, il presente *Contratto*

sarà immediatamente ed automaticamente risolto a cura della Stazione Appaltante.

**4.** La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando la *Stazione Appaltante* comunichi per iscritto all'*Appaltatore* di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

**5.** La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto ex articolo 1453 del Codice Civile, sempre che l'Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, anche ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei Contratti, nei casi qui di seguito indicati:

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

c) non rispondenza dei beni o materiali forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'Opera;

d) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;

e) sospensione dei lavori non autorizzata o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

f) violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo;

g) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81 del 2008;

	i) gravi violazioni di legge	
	j) revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'Appalto;	
	k) in tutti i casi in cui la risoluzione è espressamente prevista nel Capitolato Speciale di Appalto e dal presente Contratto;	
	l) in caso di inadempimento delle disposizioni del protocollo di legalità 2008, per i casi in esso previsti	
	<b>6.</b> In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante procederà, in primo luogo, all'escussione della fideiussione di cui al precedente articolo 6, nonché tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento, ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.	
	<b>7.</b> L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
	<b>8.</b> Resta fermo il diritto della <i>Stazione Appaltante</i> di agire per il risarcimento dei danni.	
	<b>9.</b> La Stazione Appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, eletto come domicilio digitale ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti, il tutto in conformità all'articolo 123 del Codice dei Contratti.	
	<b>10.</b> Salvo quanto previsto dal successivo comma, in caso di recesso della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei materiali	

esistenti in magazzino secondo quanto previsto dall'articolo 123, co. 3, del

Codice dei Contratti, nonché al pagamento di un indennizzo pari al 10%

(dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da

eseguirsi. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa

risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle

spese.

**11.** La Stazione Appaltante ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal

Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione,

senza preavviso e senza obbligo di indennizzo all'Appaltatore in caso si

verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia

sottostante il Contratto o – a titolo esemplificativo e non esaustivo – nel

caso in cui l'Appaltatore sia sottoposto a liquidazione giudiziale,

liquidazione coatta o concordato preventivo ovvero siano in corso nei suoi

confronti le relative procedure. Nel caso di recesso per giusta causa di cui

al presente comma, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni

eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo

e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a

qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni

ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga

a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

**12.** Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa

di cui al precedente comma 7, l'Appaltatore dovrà cessare le prestazioni

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla

Stazione Appaltante.

#### **Art. 24 - Collaudo e manutenzione**

**1.** Ai sensi dell'art. 116, comma 2, del d.lgs. 36/2023, il *Collaudo finale* deve

aver luogo entro **6 (sei) mesi** dall'ultimazione dei lavori e deve essere effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento.

**2.** L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente *Contratto* avvengono con approvazione del precitato certificato di *collaudo* che ha carattere provvisorio.

**3.** Ai sensi dell'art. 116, comma 2, del d.lgs.36/2023, il precitato *certificato* assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla *Stazione Appaltante*; il silenzio della *Stazione Appaltante* protrattosi per due mesi oltre tale termine di due anni equivale ad approvazione.

**4.** Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'*Appaltatore* risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla *Stazione Appaltante* prima che il certificato di *Collaudo*, trascorsi due anni dalla sua emissione, assume carattere definitivo.

**5.** L'*Appaltatore* deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di *Collaudo*; resta nella facoltà della *Stazione Appaltante* richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Art. 25 - Controversie**

Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione si rinvia al *Capitolato Speciale di Appalto*. Il Foro competente sarà quello di Napoli; è esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art.213 del d.lgs. 36/2023.

#### **Art. 26 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Per quanto non espressamente previsto nel presente *Contratto* e nel

*Capitolato Speciale d'Appalto* si intendono espressamente richiamate e

sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

#### **Art. 27 - Protocollo di legalità**

1. L'*Appaltatore* dichiara di accettare e ottemperare, senza porre riserva ed eccezione alcuna, a tutte le disposizioni e clausole indicate nel Protocollo di legalità sugli appalti sottoscritto in data 16 giugno 2008 con la Prefettura di Napoli ed altri Enti ed Uffici dal Ministero della Cultura per il tramite della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, anche per le parti non espressamente richiamate nel presente contratto.

#### **Art. 28 - Spese di *Contratto* e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente *Contratto*, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'*Appaltatore*.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente *Contratto* sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della *Stazione Appaltante*.

2. Tutti gli importi citati nel presente *Contratto* si intendono oltre IVA.

#### **Art. 29 – Trattamento dei dati personali**

Le parti, previa informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del GDPR 679/2016, con la firma del presente contratto, prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio, al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente contratto. Titolare del trattamento dei dati è il Parco archeologico di

Ercolano. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato

l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli

13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento.

I dati forniti dall'Appaltatore vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini

della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso

connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed

amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Stazione

Appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

All'Appaltatore sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 della L.196/2003. Il

trattamento di dati sarà improntato alla liceità e correttezza, nel rispetto della

citata legge e dei relativi obblighi di riservatezza.

La Stazione Appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, individua il sig.

SCALESSE ROBERTO, [REDACTED]

[REDACTED]), in qualità di titolare

dell'omonima ditta individuale, quale "Responsabile del trattamento" ai sensi

dell'articolo 28 del GDPR, relativamente allo svolgimento delle prestazioni

derivanti dal presente Contratto, secondo le condizioni e le istruzioni

contenute nello specifico "Accordo di nomina a Responsabile di Trattamento"

allegato al presente Contratto. La sottoscrizione del Contratto da parte

dell'Appaltatore equivale anche ad accettazione della nomina.

#### **Art. 30 - Allegati al Contratto**

**1.** Fa parte del presente *Contratto*, ancorché non materialmente allegata al

medesimo, ma custodita agli atti della *Stazione Appaltante*, la

documentazione tutta posta a base di gara, di cui all'elenco accluso al

presente *Contratto* (cfr. **doc. 1**).

**2.** Sono acclusi altresì al presente *Contratto*:

- il *programma esecutivo dettagliato dei lavori* redatto dall'*Appaltatore* verificato, condiviso e approvato dal Direttore dei Lavori e dal C.S.E. (*cfr. doc. 2*);

- **Allegato 1.A in tema di trattamento dei dati personali.**

**3.** Le *parti* dichiarano espressamente di conoscere sia i documenti di gara sia i documenti acclusi al presente *Contratto*.

il presente *atto* è dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà. dalle *parti* Dopo di che il presente *Contratto*, stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023, che si compone di n. 37 pagine dattiloscritte per intero oltre quanto alla presente pagina, senza le intestazioni dei sottoscrittori e oltre la formula per l'approvazione espressa delle clausole onerose, viene sottoscritto con forma digitale dalle *parti contraenti* con le seguenti modalità:

dal dott. Francesco SIRANO, mediante l'apposizione della firma digitale rilasciata da ArubaPEC S.p.A.;

dal sig. Scalesse Roberto mediante l'apposizione della firma digitale rilasciata da Aruba pec spa;

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Rappresentante della Stazione Appaltante**

**(F.to dott. Francesco SIRANO)**

Firmato digitalmente da

FRANCESCO SIRANO

**L'Appaltatore**

C = IT

**(F.to sig. Roberto Scalesse)**

Firmato digitalmente da:

Scalesse Roberto

Firmato il 15/11/2024 10:38

Seriale Certificato: 1751180

Valido dal 16/09/2022 al 16/09/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



**Sottoscrizione clausole onerose**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere e approvare tutte le disposizioni del presente**

**Contratto, con particolare riferimento ai seguenti articoli:**

**4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, mediante l'apposizione della firma digitale.**

**Il Rappresentante dell' Stazione Appaltante**

**(F.to dott. Francesco SIRANO)**

**L'Appaltatore**

**(F.to .....)**

Firmato digitalmente da

**FRANCESCO  
SIRANO  
C = IT**



Firmato digitalmente da:

Scalesse Roberto

Firmato il 15/11/2024 10:36

Seriale Certificato: 1751180

Valido dal 16/09/2022 al 16/09/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA